



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **MODELLO DI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 74, COMMI 1, 2 E 4 D.P.R. 207/2010**

#### **Provvedimento n.    del**

Oggetto: fascicolo XJ - procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6, co. 11, del d.lgs. 163/2006 e s.m., e dell'art. 74, del d.p.r. 207/2010 e s.m., a carico dell'operatore economico ---- (C.F.-- )

SOA-----

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del ---- ;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione; Visto l'art. 6, comma 7, lettera m) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per cui l'Autorità vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, del medesimo decreto legislativo; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni rese) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, ovvero che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione;

Visto il disposto di cui all'articolo 40, comma 9-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per cui le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito e di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto

*Via di Ripetta, n 246 – 00186 Roma*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione;

Visto il disposto di cui all'articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, ai sensi del quale, nello svolgimento della propria attività, le SOA devono verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78;

Visto il disposto di cui all'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, per cui la mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d. lgs. 163/2006 e s.m., nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del d. lgs. 163/2006, e s.m., fino ad un massimo di euro 25.822. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorità provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorità dispone la decadenza dell'attestazione. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f) del d.p.r. 207/2010, e s.m., l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine;

Visto il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, emanato ai sensi dell'art. 8, co. 4, del d. lgs. 163/2006 e s.m.;

Visto il Comunicato del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 22 febbraio 2012, secondo cui gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell'attestazione, dovendo, invece, deferire gli atti all'Autorità, affinché avvii il procedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74, del d.p.r. 207/2010, e s.m.;

Vista la nota del----- prot-----con cui la SOA----- ha avviato il procedimento di cui all'art. 40, co. 9-ter, del d. lgs. 2006/163, e s.m., finalizzato alla verifica del possesso/mantenimento, da parte dell'operatore economico-----, dei requisiti generali di cui all'attestazione di qualificazione ----- del-----, assegnando il termine di XX giorni per la trasmissione di deduzioni e documenti relativamente agli elementi oggetto di verifica;

Vista la nota della SOA --- in data --- con cui si comunica che alla scadenza del termine assegnato l'operatore economico non ha trasmesso alcun riscontro alla suddette richieste di informazioni;

Vista la nota prot. -----del ----- di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

I. Procedimento istruttorio

Dalla documentazione in atti è emerso che:

*(riportare gli elementi di fatto)*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### II. Risultanze istruttorie e valutazioni

*(riportare gli elementi di diritto della fattispecie, l'imputabilità e la gravità della condotta, le conclusioni istruttorie)*

### III. Determinazione della sanzione

Ai sensi dell'art. 11, del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, l'Autorità, per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria applica i parametri contenuti nell'articolo 6, co. 8, del d. lgs. 163/2006 e s.m., e nell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" ed in particolare: la rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico; l'opera svolta dal soggetto responsabile per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.

Nel caso di specie ----- *(indicare e motivare la quantificazione dell'importo della sanzione pecuniaria)*

Tutto ciò premesso e considerato

### DELIBERA

1. di sospendere, per il periodo di un anno, l'attestazione di qualificazione n. ----- del ----- rilasciata all'operatore economico;
2. di procedere all'inserimento nel casellario informatico della seguente annotazione: "Si comunica che il Consiglio dell'Autorità, con provvedimento n. .... del ....., ha disposto, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, la sospensione per il periodo di un anno dell'attestazione di qualificazione ----- del ----- rilasciata dalla SOA ----- all'operatore economico-----";
3. di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, nei confronti dell'operatore economico-----, per non aver fornito alcun riscontro alle richieste dell'Autorità, nella misura di € ---- (euro -----);
4. di comunicare il presente provvedimento all'operatore economico e alla SOA.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il -----  
Il Segretario: Maria Esposito